Direttive sulla terminazione

(del 11 dicembre 2006)

L'Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione (in seguito Ufficio),

richiamati:

- l'articolo 28 della Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 e
- l'art. 20 del Regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006,

fissa le seguenti direttive in materia di terminazione dei punti di confine.

1 Caratteristiche dei segni di terminazione

- 1.1 Quali segni di terminazione per i **beni immobili** e per i **diritti per sè stanti e permanenti** sono ammessi:
 - a) termini in granito o gneis grossolanamente lavorati almeno su due facce di lunghezza 60-70 cm, con testa quadrata finemente lavorata di 12 cm di lato e dell'altezza di 8 cm, con foro al centro del diametro di 10 mm e di una profondità di 10 mm;
 - b) termini esistenti in pietra naturale ben mantenuti e stabilmente fissati nel terreno, con un foro centrale del diametro di 10 mm e di una profondità di 10 mm da colorare con minio rosso;
 - c) *bolloni in ottone* con la dicitura ben visibile "Termine", con testa del diametro da 28 mm a 35 mm e un perno di lunghezza da 50 mm a 100 mm;
 - d) *croci incise*, iscritte nel diametro minimo di 5 cm nelle zone "gradi di tolleranza" (GT) 2, di cm 8 nelle zone GT 3 e di cm 15 nelle zone GT 4 e 5 e con una profondità da 0.5 cm a 2 cm secondo la natura e la solidità dei muri e della roccia e il luogo:
 - e) termini in materiale sintetico del tipo "Feno polyroc" con dimensione minima alla base della testa di 10.5 cm x 10.5 cm senza iscrizione, di colore rosso o bianco. La lunghezza dell'asta di ancoraggio è di regola di 60 cm e in materiale protetto contro la corrosione. Altri termini in materiale sintetico necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio.
 - I termini in materiale sintetico sono ammessi esclusivamente nei boschi e nei terreni agricoli non direttamente raggiungibili con normali automezzi.
- 1.2 Quali segni di terminazione per i confini territoriali comunali sono ammessi:
 - a) Termini in granito o gneis
 - nelle zone GT 2 e GT 3: termini in granito o gneis grossolanamente lavorati almeno su due facce, della lunghezza complessiva di 90 cm con testa quadrata finemente lavorata di 22 cm di lato e dell'altezza di 22 cm. Questi termini portano sulle facciate le lettere iniziali dei Comuni confinanti con caratteri di circa 8 cm di altezza. Il centro della testa ha un foro di 10 mm di diametro e una profondità di 10 mm. Sulla testa viene indicata, a mezzo di linee incise, la direzione dei confini territoriali;
 - nelle zone GT 4 e GT 5: termini in granito o gneis grossolanamente lavorati almeno su due facce, della lunghezza complessiva di 75 cm con testa quadrata finemente lavorata di 16 cm di lato e dell'altezza di 16 cm. Questi termini portano sulle facciate le lettere iniziali dei Comuni confinanti con caratteri di circa 8 cm di altezza. Il centro della testa ha un foro di 10 mm di diametro e una profondità di 10 mm. Sulla testa viene indicata, a mezzo di linee incise, la direzione dei confini territoriali;

- qualora il confine territoriale risultasse fortemente frastagliato, ai termini principali con le caratteristiche di cui sopra possono essere intercalati termini secondari in granito o gneis *come* quelli utilizzati *per i beni immobili;*
- b) termini esistenti in pietra naturale ben mantenuti e stabilmente fissati nel terreno, con un foro centrale del diametro di 10 mm e una profondità di 10 mm da colorare con minio rosso;
- c) bolloni in ottone con la dicitura ben visibile "Termine", con testa del diametro di 47 mm e dell'altezza di 20 mm e un perno della lunghezza di 220 mm;
- d) croci incise, iscritte nel diametro minimo di 15 cm e con una profondità da 1 cm a 2 cm secondo la natura e la solidità dei muri e della roccia e il luogo. Ai fianchi di queste croci sono da incidere le lettere iniziali dei comuni confinanti, l'anno di incisione e ove possibile, a mezzo di linee incise, la direzione dei confini territoriali.

2 Modalità di esecuzione della terminazione

- 2.1 I segni di terminazione sono posati con la massima solidità. Per consentire la posa in un luogo sicuro e stabile, sono ammessi arretramenti o avanzamenti lungo la linea di confine. Durante la posa sono da evitare danni alle proprietà in generale.
- 2.2 Per la posa dei *termini in granito e gneis* si dispone normalmente a circa 15-20 cm sotto il livello del terreno una corona di pietrame ben rincalzata. In terreni di poca coesione si fa precedere un'altra corona al piede dei termini. Dopo la posa, la faccia superiore dei termini è orizzontale. Un suo lato è diretto nel senso della lunghezza del fondo. La posa dei termini avviene raso terra per le strade, i piazzali e i prati sfalciati, mentre sporgono di 10 cm nel bosco e da 4 a 6 cm nei terreni rimanenti.
- 2.3 Per la posa dei *bolloni* il foro da eseguire ha un diametro leggermente superiore al diametro della testa del bollone. La malta usata è resistente al gelo e al sale. I bolloni sono posati raso terra nelle strade e nei piazzali; nei muri e nelle costruzioni sono posati a circa 30 cm sopra il suolo e possono sporgere al massimo 3 mm.
- 2.4 Le *croci* sono incise su roccia solida o su muri in pietra naturale e, dove possibile, ad un'altezza di circa 30 cm.
- 2.5 Per la posa dei *termini in materiale sintetico* va tolto lo strato vegetale per una profondità di circa 8 cm. Dopo la posa la faccia superiore dei termini è orizzontale. Un suo lato è diretto nel senso della lunghezza del fondo. La posa del termine avviene raso terra nei prati sfalciati, mentre può sporgere da 4 a 6 cm nei terreni rimanenti.

3 Entrata in vigore

Le direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

Bellinzona, 11 dicembre 2006

Per l'Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione

il Capo Ufficio: ing. Cristiano Bernasconi